

## Affitto agrario verbale: l'intimazione di sfratto per morosità proposta dal proprietario e la causale "affitto" del bonifico costituiscono elementi idonei a provare l'esistenza del contratto

Cass. Sez. III Civ. 29 aprile 2026, n. 11685 ord. - Frasca, pres.; Sansa, est. - Ar.Gi. (avv. Arezzo) c. Vi.An. (avv. Allù).  
(Dichiara inammissibile App. Catania 2 novembre 2021)

**Contratti agrari - Affitto agrario - Contratto verbale - Prova per *facta concludentia* - Intimazione di sfratto per morosità - Causale del bonifico - Comodato - Fondo rustico - Coltivatore diretto - Onere della prova - Inammissibilità del ricorso per cassazione - Specificità dei motivi di ricorso - Valutazione delle prove.**

(*Omissis*)

FATTO

1. Vi.An., coltivatore diretto, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 150 del 2011, introdusse, con ricorso del 13 gennaio 2016 (iscritto al n. 148/2016 R.G.), un giudizio di accertamento di contratto verbale di affitto agrario in forza del quale Ar.Gi. gli aveva concesso, previo pagamento di un canone concordato in Euro 6.000,00, tutti gli appezzamenti costituenti il fondo rustico sito in C, contrada (*Omissis*), in catasto al f. (*Omissis*) part. (*Omissis*) di ha 00.50.00. Contestualmente, in data 20 gennaio 2011, era stata sottoscritta tra le stesse parti una scrittura privata di comodato (registrata all'Agenzia delle Entrate di Ragusa il 26 gennaio 2011) di una parte del fondo, costituita da fabbricati rurali strumentali alla conduzione dello stesso (stalle, capannone, magazzini, sala mungitura). Dedusse il ricorrente che Ar.Gi. non aveva voluto formalizzare il contratto di affitto per assicurarsi "la libera disponibilità, materiale e giuridica, del fondo per intuibili ricadute economiche in ordine ai finanziamenti in agricoltura". Con raccomandata del 5 febbraio 2015 Ar.Gi. intimò ad Vi.An. l'immediata restituzione dei fabbricati oggetto del contratto di comodato e depositò ricorso per reintegrazione ex art. 703 c.p.c. affermando di essere stato privato del possesso del fondo. Il ricorrente dedusse, inoltre, che Ar.Gi. gli impedì, dal mese di agosto 2015, di attingere l'acqua dal pozzo insistente sul fondo condotto in affitto, costringendolo ad utilizzare un pozzo in disuso e ad affrontare i relativi costi. Pertanto, Vi.An. chiese che fosse riconosciuto e dichiarato che "tra le parti del giudizio dal 1 gennaio 2011 intercorre rapporto di affitto di fondo rustico a coltivatore diretto ex artt. 1 e segg. L. 203/82 avente ad oggetto il predio denominato "(*Omissis*)", di proprietà del Sig. Ar.Gi., identificato alle particelle catastali sopra riportate, con durata minima e canone pari ad e 6.000,00 annui" e che Ar.Gi. fosse poi condannato "al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati al ricorrente in conseguenza dell'inadempimento agli obblighi discendenti dal dedotto rapporto di affitto per le motivazioni esposte in narrativa, nella misura di Euro 5.000,00 ovvero in quell'altro importo maggiore o minore che potrà anche equitativamente essere determinato dal Tribunale adito, previa consulenza tecnica d'ufficio", nonché "al pagamento delle indennità ex artt. 16e 17 L. 203/82 per i miglioramenti apportati"; in subordine, in caso di mancato riconoscimento dell'esistenza del contratto di affitto di fondo rustico, chiese che gli venisse riconosciuto il diritto al rimborso delle spese per interventi straordinari e urgenti con conseguente condanna del resistente al pagamento delle somme equitativamente determinate.

Costituendosi, Ar.Gi. negò l'esistenza del contratto di affitto, affermando che sussisteva tra le parti solo il contratto di comodato, e propose domanda riconvenzionale, chiedendo dichiararsi cessato il contratto di comodato e la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa dell'arbitraria invasione dei terreni da parte di Vi.An..

Nelle more di quel giudizio Ar.Gi. intimò sfratto per morosità nel pagamento dei canoni di affitto concordati ed Vi.An. provvide, nel termine di grazia concessogli, a sanare la morosità mediante il pagamento dell'importo di Euro 31.909,18, sicché il giudizio si concluse con l'ordinanza del 29 aprile 2017 di declaratoria di cessazione della materia del contendere, quanto alla intimazione di sfratto, e di improponibilità della domanda di risoluzione del contratto di affitto agrario.

Il Tribunale di Ragusa, svolta l'istruttoria, con sentenza n. 4612 del 4 luglio 2019, accertò "la sussistenza di un contratto di affitto di fondo rustico tra le parti, stipulato verbalmente, per il canone annuo di Euro 6.000,00, e una durata minima legale di quindici anni", traendo tale conclusione dal fatto che Ar.Gi. aveva proposto l'intimazione di sfratto per morosità, insistendo su tale richiesta "anche dinanzi all'IPA, in sede di tentativo di conciliazione, sul presupposto dell'esistenza di un contratto di affitto agrario" precisando che "un ulteriore elemento significativo è traibile dalla causale "affitto" indicata nella disposizione di bonifico per l'anno 2014, da parte del Vi.An., in favore dell'Ar.Gi.". Il Tribunale condannò Ar.Gi. al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal ricorrente, quantificati in Euro 3.879,40 oltre interessi, e dichiarò l'improcedibilità della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto "sia perché non preceduta dal previo obbligatorio tentativo di conciliazione dinanzi all'IPA ex art. 46 L. 203/1982 (cfr. tra le tante Cass. 22048 del 22.09.2017), sia per inosservanza dell'art. 418 c.p.c., non avendo assolto all'onere di richiedere al Giudice adito la fissazione con decreto di una nuova udienza. Sotto tale ultimo profilo, la relativa decadenza non può ritenersi sanata dall'emissione da parte del Giudice



d'ufficio, in difetto di specifica istanza, del decreto di fissazione di una nuova udienza (cfr. Cass. n. 23815/2007; Cass. n. 9965/2001)".

2. La sentenza è stata appellata da Ar.Gi., il quale ha formulato i seguenti motivi di impugnazione:

- violazione degli artt. 113, 115e 116 c.p.c., nella parte in cui ha affermato che "deve intendersi provata l'esistenza tra le parti di un rapporto di affitto di fondo rustico a coltivatore diretto ex artt. 1 ss. L. 203/1982, a far data dal gennaio 2011, avente durata minima legale di quindici anni, per un canone annuo di Euro. 6.000,00", in quanto viene data validità probatoria alla "proposizione di una intimazione di sfratto per morosità, con contestuale richiesta di convalida, da parte dell'Ar.Gi. nei confronti del Vi.An., richiesta nella quale lo stesso aveva insistito anche dinnanzi all'IPOA, in sede di tentativo di conciliazione, sul presupposto della esistenza di un contratto di affitto agrario". Ed ancora nella parte in cui viene data valenza probatoria alla "causale "affitto" indicata nella disposizione di bonifico per l'anno 2014, da parte del Vi.An. in favore dell'Ar.Gi.";

- violazione dell'art. 116 c.p.c.: i testimoni hanno chiaramente riferito che non era il Vi.An. a lavorare i campi che egli assume condurre in locazione, ma che erano "lavorati" da altri agricoltori, su incarico del proprietario. E ciò a riprova che il Vi.An. era solo un comodatario dei beni oggetto di comodato. Inoltre, la sentenza impugnata non aveva correttamente valutato l'esito del giuramento decisorio deferito, peraltro inutilizzabile poiché corredato di una dichiarazione aggiuntiva assolutamente inammissibile;

- violazione dell'art. 233 c.p.c., in quanto il Tribunale non aveva ammesso il giuramento decisorio deferito dall'appellante nella formulazione rivisitata;

- violazione degli artt. 112e 116 c.p.c., nella parte in cui aveva disposto la condanna al pagamento dei danni pari ad Euro 3.879,40, in quanto non provati all'esito dell'istruttoria;

- violazione dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui non aveva dichiarato che, comunque, dal contratto d'affitto, "andava esclusa la raccolta delle olive e delle noci, come ammesso dallo stesso Vi.An. nel suo ricorso introduttivo, come si poteva rilevare anche da documentazione (Racc. n. 15368740651 del 25-11-2019 ric. il 29-11-2019, e PEC di risposta del 29-11-2019) versata in grado d'appello".

Con sentenza n. 1960/2021, depositata il 2 novembre 2021, la Corte d'Appello di Catania, Sezione Specializzata Agraria, ha rigettato i motivi di impugnazione, condannando l'appellante alle spese di lite.

3. Avverso tale sentenza Ar.Gi. propone ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.

Vi.An. ha resistito notificando e depositando controricorso.

Fissata la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni, mentre entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

## DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la "violazione e falsa applicazione dell'art. 113, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nel capo in cui asserisce infondato l'appello "in forza della inoppugnabile valenza probatoria che ancora una volta merita di essere attribuita agli atti del giudizio derivato dall'intimazione di sfratto per morosità che detto appellante spiccava, al tempo nei confronti del Vi.An.: tale intimazione avendo, infatti, a suo indefettibile postulato di fondo la precedente stipula con l'intimato di un contratto di affitto agrario".

L'illustrazione del motivo lascia emergere tre distinte censure.

In primo luogo, secondo la difesa del ricorrente, l'intimazione di sfratto non costituisce "riconoscimento per facta conclusiva del rapporto di affitto agrario", in quanto il giudizio di intimazione di sfratto fu introdotto senza alcun riconoscimento di effettiva esistenza di un contratto di affitto di fondo rustico "al solo scopo di interdire al comodatario la posizione di avvalersi di un inesistente contratto agrario e contemporaneamente di beneficiare delle condizioni del comodato, senza pagare assolutamente nulla".

La pretesa di esistenza di un contratto di affitto da parte di Vi.An. avrebbe dovuto imporre a quest'ultimo il pagamento del relativo canone: questo fu il motivo per cui - secondo la prospettazione del ricorrente - gli fu intimato lo sfratto per morosità.

In secondo luogo, il provvedimento con cui venne dichiarata sanata la morosità in pendenza di giudizio non è idoneo al giudicato, in quanto è un provvedimento di estinzione del giudizio per ragioni di rito.

Inoltre, il ricorrente contesta la sentenza nella parte in cui avrebbe affermato l'esistenza del contratto di affitto per facta conclusiva, laddove egli ha sempre disconosciuto l'esistenza di quel contratto, ribadendo che il procedimento per convalida di sfratto era stato introdotto per "interdire al comodatario la posizione di avvalersi di un inesistente contratto agrario e contemporaneamente di beneficiare delle condizioni del comodato, senza pagare assolutamente nulla".

Infine, deduce il ricorrente che dall'esito del giuramento decisorio deferito ad Vi.An., il Tribunale avrebbe dovuto trarre la conclusione che il bonifico effettuato nell'anno 2014 non aveva quale causale un "affitto", ma era solo il corrispettivo dell'acquisto del fieno. La formula su cui il Vi.An. aveva giurato era la seguente: "Giuro e giurando nego che nell'anno 2014 ho acquistato dal sig. Ar.Gi. una partita di fieno dallo stesso prodotto nel fondo rustico sito in c.da (Omissis) per il prezzo di Euro 12.000,00". "Giuro e giurando nego che la stima del quantitativo di fieno da me acquistato sul campo fu



fatta, su mia richiesta e su mio incarico, dal sig. Tu.Gi."

In ogni caso, sempre secondo il ricorrente, "il giuramento è inutilizzabile poiché è corredato di una dichiarazione aggiuntiva assolutamente inammissibile" del seguente tenore: "la stima del fieno venne fatta dal sig. Tu.Gi. su richiesta congiunta mia e del sig. Ar.Gi. e che poi questa partita di fieno venne comprata da un terzo che si chiama anch'egli Tu.Gi. diverso dallo stimatore. Il ricavato venne impiegato dal sig. Ar.Gi. per pagare il terzo Ma.Gi. che aveva eseguito dei lavori in favore del sig. Ar.Gi."

Il motivo è inammissibile.

Lo è in primo luogo, in quanto assume come oggetto di censura un breve periodo iniziale della motivazione della sentenza impugnata, trascurando di considerare che esso è solo prodromico ad una articolazione successiva esplicativa, che viene ignorata.

In secondo luogo, e ferma l'assorbenza del primo rilievo, quanto alla censura di violazione dell'art. 2909 c.c. sussiste inammissibilità, giacché essa non si correla alla motivazione, che non ha in alcun modo attribuito all'esito del giudizio di sfratto valore di cosa giudicata.

Quanto alla deduzione della violazione dell'art. 115 c.p.c., la censura non è dedotta secondo i criteri a suo tempo enunciati da Cass. n. 11892 del 10/06/2016, che, in motivazione, ha chiarito che "per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (i medesimi principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16598 del 05/08/2016, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, e, quindi, ex multis da Cass., Sez. Un. n. 20867 del 30/09/2020).

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la "violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.", nella parte in cui il giudice di secondo grado ha affermato "quanto, d'altro canto, al succitato bonifico bancario recante la causale "affitto" - è dunque il caso di ribadire in questa ulteriore sede processuale quanto già il Collegio che l'Ar.Gi. a suo tempo adiva (sic) con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. (dopo che il giudice monocratico aveva, con ordinanza del 18.2.2016, rigettato il summenzionato suo ricorso ex art. 703 c.p.c.) rilevava". In particolare, nel giudizio di reintegrazione proposto ai sensi dell'art. 703 c.p.c., Ar.Gi. non aveva contestato la causale ("affitto") dei pagamenti del canone di affitto relativo all'anno 2014 e il Collegio, in sede di reclamo, aveva evidenziato che era priva di ragione la concessione in godimento gratuito dei caseggiati rurali oggetto del contratto di comodato senza nulla prevedere sugli immobili di cui i caseggiati costituivano pertinenze.

Secondo il ricorrente, Vi.An. avrebbe dovuto provare tutti gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo l'avvenuto pagamento, ma anche la esistenza del contratto. La Corte territoriale, invece, avrebbe invertito l'onere probatorio, ponendo a suo carico quello relativo alla diversa causale del versamento ricevuto.

Il motivo è inammissibile.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 115 c.p.c., per le stesse ragioni già espresse a proposito del motivo precedente.

La violazione dell'art. 2697 c.c. non è dedotta secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16598 del 05/08/2016, ove è chiarito che "La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onere probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni", e, quindi, da Cass., Sez. Un. n. 20867 del 30/09/2020, nonché, con altra declinazione da Cass. n. 13395 del 29/05/2018 (secondo cui: "La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.)", oltre a Cass. n. 18092 del 31/08/2020; Cass. n. 26769 del 23/10/2018).

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la "violazione degli artt. 416, 418e 420 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 1 e n. 3 c.p.c., della sentenza di secondo grado nella parte in cui afferma che "dalla compulsazione degli atti del giudizio di primo grado emerge, infatti, che in quella sede processuale l'Ar.Gi. non si preoccupava di richiedere già nella sua comparsa di costituzione e risposta - in subordine, ovvero per il caso di ritenuta inammissibilità della sua domanda riconvenzionale - che le sue pretese risarcitorie fossero allora vagliate alla stregua di eccezione riconvenzionale; tanto egli faceva solo con le sue note autorizzate del 20.1.2017, vale a dire soltanto tardivamente ai sensi del chiaro disposto dell'art. 420 c.p.c."



Come è dato comprendere dalla sentenza di primo grado e da quella di secondo grado, nel giudizio intrapreso da Vi.An., Ar.Gi. ha spiegato domanda riconvenzionale volta ad ottenere la declaratoria di cessazione del contratto di comodato ed il risarcimento del danno da lui lamentato. La domanda riconvenzionale è stata dichiarata improcedibile per mancato esperimento del tentativo di conciliazione e per mancato rispetto della previsione di cui all'art. 418 c.p.c. (secondo la quale l'attore in riconvenzionale deve chiedere al giudice, a pena di decadenza della domanda, la fissazione di una nuova udienza).

Secondo la difesa del ricorrente, la domanda riconvenzionale, da lui proposta tempestivamente e con la quale aveva contestato gli assunti di Vi.An., doveva essere esaminata come eccezione riconvenzionale e, in forza di essa, doveva essere rigettata la domanda attorea.

Il motivo è inammissibile, in quanto dedotto in violazione dei requisiti prescritti, a pena d'inammissibilità, dall'art. 366, n. 4 e n. 6, c.p.c.

Secondo costante orientamento della S.C., in applicazione del principio di specificità del ricorso per cassazione "debbono essere precisate e riferite, con chiara sintesi idoneamente funzionale ad elidere dubbi di comprensione, le pretese quali svolte nelle fasi di merito, e le risposte date dai precedenti giudici, così da poter apprezzare la concluzione delle censure a quelle risposte, previa ragionata ovvero pertinente menzione sia degli atti dove verificare quanto così congruamente riportato, sia della loro univoca collocazione nell'incarto documentale come appropriatamente offerto all'esame della Suprema Corte" (Cass. n. 5916 del 16/03/2026). Il requisito di specificità "può essere concretamente soddisfatto "anche" fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell'art. 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda" (Cass. n. 25447 del 16/09/2025; Cass. n. 12481 del 19/04/2022).

Nella specie, il ricorrente omette di fornire l'indicazione specifica quoad contenuto degli atti su cui si fonda, nonché di localizzarli in questo giudizio di legittimità, ove prodotti, oppure - alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite n. 22726 del 27/09/2011 - facendo riferimento alla loro presenza nel fascicolo di ufficio del giudizio di appello ed eventualmente in esso al fascicolo di primo grado, in ipotesi acquisito.

Peraltro, l'assoluta genericità contenutistica sulla pretesa riconvenzionale e sulla eccezione che i fatti su cui si fonda avrebbero comunque individuato, nemmeno consente di percepire se veramente tali fatti avrebbero potuto assumere carattere di eccezione, che, in ogni caso, sarebbe stata soggetta anch'essa alla preclusione di cui all'art. 416 c.p.c.

4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la "violazione e falsa applicazione degli artt. 345e 346 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 1 e n. 3 c.p.c.. Oggetto di questa controversia, come si ricava dall'atto introduttivo, è l'accertamento giudiziale di un presunto "contratto di affitto di fondo rustico a coltivatore diretto di cui agli artt. 1 e ss. L. 203/1982, avente ad oggetto il predio denominato "(Omissis)" di proprietà del sig. Ar.Gi., identificato alle particelle catastali sopra riportate, con durata minima legale e canone pari ad Euro. 6.000,00 annui".

Secondo il ricorrente il giudice in relazione ai capitoli di prova ammessi avrebbe dovuto trarre la conclusione che il bonifico effettuato dal Vi.An. non aveva quale causale un "affitto", ma era solo il corrispettivo dell'acquisto di fieno. Inoltre, poiché in sede di giuramento era stata aggiunta una dichiarazione ulteriore, il giudice avrebbe dovuto ritenere inammissibile il giuramento reso e avrebbe dovuto ammettere la riformulazione chiesta dal ricorrente.

Il motivo è inammissibile.

L'evocazione del paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 1 c.p.c. non è comprensibile, non venendo in rilievo motivi attinenti alla giurisdizione.

Inoltre, nel ricorso non è individuata la motivazione cui quanto illustra si riferirebbe ed anzi, a pag. 9, si fa riferimento al Tribunale.

A prescindere, poi, dall'evocazione degli artt. 345e 346 c.p.c. nella formulazione della censura, l'illustrazione del motivo nulla contiene di riconducibile al disposto delle norme richiamate.

Quanto, infine, alla invocata violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., il ricorrente prospetta una censura che involge una valutazione nel merito delle prove assunte nel corso del giudizio, non ammissibile in questa sede.

5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta un error in procedendo, produttivo della nullità della sentenza di secondo grado per omessa pronuncia sul sesto motivo di appello, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.. In sede di appello il ricorrente aveva lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto "la decisione è illegittima perché non tiene in considerazione e non ha dichiarato che comunque dal presunto contratto d'affitto andava esclusa la raccolta delle olive e delle noci, come ammesso dallo stesso Vi.An. nel suo ricorso introduttivo".

Il motivo è inammissibile.

Vertendosi in tema di vizio di violazione di norma del procedimento, il motivo - attesa la genericità dell'esposizione quanto allo scopo cui assolveva la censura di omessa pronuncia imputata alla sentenza di primo grado - risulta inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 2 c.p.c., secondo la declinazione fornita da Cass. n. 22341 del 26/09/2017, che ha precisato che "la censura concernente la violazione dei "principi regolatori del giusto processo" e cioè delle regole processuali ex art. 360 n. 4 c.p.c., deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia".

Nel caso in esame, il motivo risulta privo di decisività, nel senso che non è dato comprendere se sul vizio di omessa

pronuncia la corte territoriale dovesse comunque pronunciarsi atteso l'esito dello scrutinio dei motivi precedenti.

Questa incertezza è tanto più evidente, se è vero che parte ricorrente nella memoria osserva testualmente quanto segue: "Infine anche il motivo relativo alla mancata pronuncia della richiesta subordinata di esclusione della raccolta del frutto di olive e noci merita accoglimento, seppure subordinatamente all'accoglimento del ricorso de quo".

6. Si deduce, infine che "In applicazione dell'art. 91 c.p.c. le spese dei tre gradi del giudizio e dell'eventuale giudizio di rinvio vanno poste a carico della controparte".

Il motivo è inammissibile, in quanto è, in realtà, un "non motivo", giacché postula un effetto, quello della caducazione delle statuizioni sulle spese dei gradi merito che, riguardo a quelle di appello dovrebbe conseguire alla cassazione della sentenza, cosa che invece scaturirebbe dalla mera applicazione del primo comma dell'art. 336 c.p.c. e per quelle di appello all'eventuale riforma e caducazione della sentenza di primo grado da parte del giudice di rinvio dopo la detta cassazione. In pratica si postula un effetto solo come conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi.

7. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese processuali del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.000,00, di cui Euro 200,00, per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

*(Omissis)*

